

Gli istituti amministrativi sono appena involucri: prendono la forma di ciò che contengono. E il contenuto è deciso dalla volontà politica che decide cosa metterci.

Quanto segue riguarda l'involucro. Che una volontà politica egemone ha deciso di cambiare, affinché nulla cambi del suo contenuto. E allora, se si è costretti a cambiare involucro, e a giocare ai "piccoli costituzionalisti", ebbene: che sia il NOSTRO GIOCO.

IPOTESI LEGISLATIVA

PER L'ACCORPAMENTO MACROREGIONALE AUTODETERMINATO

ALTERNATIVO ALL'ACCORPAMENTO PREDETERMINATO

PREVISTO DAL PROGETTO GOVERNATIVO DI RIFORMA DEGLI ENTI REGIONALI ITALIANI

INTRODUZIONE

premesse:

- che la riforma istituzionale a cui lo stato italiano si accinge, e di cui la riconfigurazione dei territori regionali è parte, è iniziativa dello stato italiano;
- che il parlamento -e quindi l'esecutivo da esso promanato- è illegittimato per la illegittimità della legge elettorale che ne ha determinato la composizione, peraltro acclarata dalla sentenza 1/2014 dalla Corte costituzionale pronunciata a riguardo;
- che qualsiasi atto amministrativo che esuberi la normale amministrazione, da quel parlamento e da quell'esecutivo emanati, è giuridicamente "nullo" per effetto della sentenza di cui sopra;
- che lo stato italiano opererà comunque, attraverso i suoi organi e secondo sua consuetudine, in regime di eccesso di potere, prescindendo dalla legge che ne regola e ne abilita l'esercizio operativo, autorizzato a ciò per la complice e concorsuale e reciproca indifferenza di tutti e tre i poteri dello stato;
- che dell'operato di questo stato si può essere soltanto vittime: o recalcitranti, o remissive, o consensenti, o complici;
- che la condizione di vittima non preclude la messa in essere di strategie di sopravvivenza, atte a rimodulare le condizioni imposte, delle quali in qualche modo approfittare cogliendo le opportunità da esse inconsciamente offerte;
- che 155 anni di subordinazione coloniale dovrebbero averci fatto esperti nelle strategie di sopravvivenza;
- che 155 anni di subordinazione coloniale dovrebbero suggerire la necessità di andare oltre la sopravvivenza, pretendendo l'accesso alla "vita", e alla autodeterminazione delle modalità politiche e giuridiche in cui essa possa esprimersi e compiersi;
- che la vita è "adesso", e che già adesso ogni persona è responsabile della propria singolare autodeterminazione;
- che UM è lo strumento politico predisposto alla confluenza e alla corresponsabile partecipazione delle singole personali autodeterminazioni, chiamate ad unità propositiva e operativa;
- che l'unità propositiva e operativa si compie nell'atto della "parola", che espressione di un giudizio e di una volontà reifica l'autodeterminazione nella sua oggettività politica, qualificando così la concretezza dell'ente-partito che la parola pronuncia:

quale "parola" può essere opportuno pronunciare?

- discorrere di macroregione, proponendone una idea al capo del governo illegittimo dello stato italiano -anch'esso illegittimo per il suo costituirsi in forza di illegittima manu militari- è nell'atto di proporsi legittimazione di quel governo e di quello stato?
- discorrere di macroregione, elaborandone una idea, e sviluppandone il progetto, può controbilanciare il monopolio ideologico italiano con una alternativa ad essa parallela ma di direzione inversa, così da proporsi come polo attrattivo e ragione aggregante per la cittadinanza dei territori del Regno soppresso nel 1861 ?

in considerazione del primo punto la stigmatizzazione della macroregione eterodeterminata è obbligata, e obbligata l'avversione al suo processo costituente. Contemporaneamente, avvertendo l'inesorabilità del suo esito, e predisponendo le strategie per esso più appropriate, si potrebbe avere l'occasione di interferire nel suo processo costituente, innestandovi criteri e progettualità autogene, non controllate né controllabili dalla volontà dei riformatori italiani. Criteri e progettualità che, se autogene e in quanto autogene, debbono svilupparsi al di fuori delle istituzioni dello stato, per essere dalle istituzioni dello stato recepite: non generate nelle istituzioni, né assoggettate alle ragioni che ne guidano il processo costituente, esse possono trovare modo e occasione per pretenderne il riconoscimento, reso possibile proprio per il processo costituente per quelle avverse ragioni istruito.

La legge costituzionale n° 2 del 26 febbraio 1948 non istituì lo Statuto della Regione siciliana, ma semplicemente lo "riconobbe". Lo Statuto infatti è preesistente alla Repubblica, promulgato con regio decreto luogotenenziale n° 355 del 15 maggio 1946, e determinato in conseguenza dell'esito degli eventi bellici, di cui il separatismo fu parte, e di cui l'articolo 50 del trattato di pace di Parigi (deciso nel 1946 e sottoscritto dall'Italia il 10 febbraio 1947) fu epilogo. In esso si impose la smilitarizzazione delle isole di Sicilia e Sardegna, per le quali era indispensabile configurare un ordinamento amministrativo particolare e distinto da quello del resto del territorio dello stato, come per altri versi necessario ai termini dello stesso trattato per le aree insistenti sulle frontiere francese, austriaca e jugoslava. A quest'obbligo la Repubblica corrispose con l'articolo 116 della sua costituzione, con il quale disponeva per quei territori la forma giuridica di "Statuto speciale". I cui lineamenti generali furono, proprio per la Sicilia, tracciati e presentati da Vincenzo Vacirca ai rappresentanti dei Governi Alleati il 18 gennaio 1944, e riproposti da Guarino Amella nel settembre 1945 alla Commissione della Consulta regionale siciliana insediata per decreto dell'Alto commissario per la Sicilia -subentrato all'amgot alla riconsegna della Sicilia alla amministrazione italiana- per stilare un "un piano organico per l'istituzione dell'autonomia regionale" recante in sé la volontà di una pacificazione dei rapporti fra i "due stati" di Sicilia e di Italia. L'origine pattizia dello Statuto è appunto dato dall'incontro fra una iniziativa autodeterminata e un recepimento obbligato dalle circostanze.

E le circostanze... sembrano ripresentarsi inesorabili. In un scenario diverso, sullo sfondo della strutturazione della UE e della riconfigurazione della forma di stato ad essa più funzionale, per la quale è mossa la volontà riformativa del governo italiano. Dalla genesi dello Statuto siciliano si apprende la concreta possibilità di intraprendere una progettualità autonoma, indipendente e parallela a quella, capace di innestarsi al momento e nel modo opportuno, fino a condizionarla.

Circostanze incredibili, che esigono soluzioni altrettanto incredibili, e che costringono al recupero degli istituti autonomistici, accreditando loro qualità già squalificate dall'abuso di chi già ne fa scellerato uso. Circostanze normali avrebbero consentito macroragionamenti più semplici, più immediati, e principalmente più concreti, avendo già le Regioni predisposti dall'articolo 117 della Costituzione repubblicana gli strumenti legislativi, applicativi e operativi al loro consorzio.

PREAMBOLO

Giuseppe Corapi, cosentino, nel 2012 propose l'idea di una annessione alla Regione siciliana di tutte le regioni ricadenti nei territori delle due Sicilie, così da poterne ivi estendere le prerogative dello statuto siciliano. Nel 2013, al congresso di Casalduni, Linda Cottone, sostenuta da Vincenzo Guli, propose l'idea di una macroregione che raccolga tutte le regioni del... "sud". Una ipotesi, questa, che scorre da decenni nei fiumi carsici del dibattito mezzogiornista, risalendo in superficie nel rivolo di due timide proposte. Raccogliendole, interpretandole, e sviluppandole nei termini progettuali esatti dalla semantica leguleia, io, Placido Altimari, promotore della aps "officina667", le presento perché possano essere accolte condivise e fatte proprie da tutta l'Unione Mediterranea, affinché se ne faccia veicolo e latore nelle competenti sedi istituzionali.

UNIONE MEDITERRANEA

- pur formulando la più assoluta riprovazione per il processo eversivo perseguito dal governo e dai suoi affiliati, proseguo della erosione degli istituti democratici della Repubblica già dai predecessori avviato, e coronamento dell'esproprio delle funzioni di rappresentatività proprie del Parlamento e del potere legislativo suo attributo, qui giunto alla riconfigurazione dello stesso bicameralismo, per la quale è prevista una Camera delle regioni, a loro volta riconfigurate in "macroregioni" accorpanti più regioni secondo criteri sommariamente geografici;
- pur negando a questo governo e a questo parlamento qualsiasi parvenza di legittimità, illegittima essendo la composizione, e illegittimi essendo gli atti da quella composizione emanati;
- nel mite conformarci alla volontà di chi la volontà può formularla, pretenderla e imporla;

PROPONE

ATTO DI ANNESSIONE

1. le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, per le potestà riconosciute dall'articolo 132 della Costituzione della Repubblica, chiedono di essere annesse alla Regione siciliana, di dividerne gli istituti, e di parteciparne gli organi;
2. la Regione siciliana accoglie la richiesta di cui al punto 1, e provvede alla annessione;
3. la Regione siciliana adegua il proprio Statuto e le proprie strutture alle subentrate condizioni:
 - a) ridefinendo il territorio di sua giurisdizione, aggiungendo al suo articolo 1, dopo le parole "isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria", le parole: "e i territori delle ex-regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia;
 - b) adeguando il numero di parlamentari dell'Assemblea stabilito all'articolo 3 dello Statuto, di cui si dispone la sostituzione delle parole "L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati" con le parole: "L'Assemblea regionale è costituita del numero di Deputati, non inferiore a novanta, che l'Assemblea decide per la potestà autoregolamentare riconosciuta all'articolo 4", così da aumentarne il numero in proporzione alla aumentata popolazione, e ridisegnare i collegi elettorali che ne decidono la composizione. A tal fine, e solo per l'elezione della prima Assemblea, tale numero e tali collegi, riferiti all'elettorato delle province, vengono decisi da una Commissione istituita presso l'Assemblea regionale siciliana, composta dalle delegazioni inviate dai previgenti Consigli regionali e della previgente Assemblea regionale;
 - c) incaricando l'Assemblea eletta ai termini della precedente lettera b) di predisporre una Commissione per ricomporre le singole legislazioni regionali ad uniformità;
 - d) ripristinando le norme statutarie preesistenti alla riforma introdotta dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, per la quale -fatti salvi i dispositivi di cui alle lettere b, c, e, g, h, m dell'articolo 1- è disposta l'abrogazione, così da restituire alla Assemblea Regionale la potestà di eleggere, controllare, destituire e rieleggere la Giunta e la Presidenza, ricondotte all'originario ruolo di "organo esecutivo" dell'Assemblea, in modo da meglio corrispondere ai principi democratici della Repubblica, e meglio organizzare la rappresentazione della composita volontà politica del suo più vasto territorio;

- e) organizzando, per gli obblighi e le potestà sancite dall'articolo 15 dello Statuto, i liberi consorzi comunali in "luogotenenze", corrispondenti alle preesistenti provincie, nella duplice funzione di: a) Enti periferici dell'amministrazione centrale della Regione, dei relativi assessorati, e dei relativi enti strumentali, economici e finanziari; b) Enti politici territoriali per il coordinamento delle politiche amministrative dei Comuni consorziati nella Luogotenenza. Il luogotenente, nominato e dipendente dal Governo della Regione, subentra al Prefetto, sostituendolo per tutte le funzioni dallo Statuto attribuitegli, e affiancandolo per le funzioni non ancora a lui trasferite;
 - f) incamerando al patrimonio della Regione, ai termini degli articoli 32, 33, e 34, i beni demaniali dello stato ricadenti nei territori annessi, nonché ogni altro bene la cui titolarità sia riconducibile alle ex-regioni e alla totalità degli Enti ad esse riferite;
 - g) costituendosi, per le facoltà ammesse al 3° comma dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica, previa modalità istruite all'articolo 116 comma 3, quale interlocutore diretto per le relazioni con l'Unione Europea, onde razionalizzare le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei, deciderne la destinazione, e assumerne la gestione per le deroghe riconosciute dal comma 3 dell'art. 107 del trattato di Lisbona;
 - h) istituendo un proprio istituto di credito per amministrare in dovuta autonomia ed opportuna economia le attività finanziarie di tesoreria, esattoria, credito, e camera di compensazione cui la legge obbliga. Alla costituzione del patrimonio sociale concorrono i fondi mobiliari della Regione, incrementati dei fondi UE confluiti in separato capitolo di bilancio per l'indirizzo di cui al punto g);
 - i) appellandosi, ispirata e legittimata per l'enunciato dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica, alle competenti autorità delle potenze alleate, affinché siano estesi i vincoli disposti all'articolo 50 del trattato di pace di Parigi a tutto il territorio della Regione;
 - j) adottando a stemma, a gonfalone e a bandiera il simbolo storico che ha accompagnato la comune storia di tutti i suoi territori, al di qua e al di là del faro, prima e dopo la pace di Caltabellotta: "ai quattro pali di rosso su campo d'oro in decusse con aquile nere affrontate su campo d'argento".
4. lo stato italiano nell'esercizio delle sua potestà legislativa, in conformità e per gli obblighi dell'articolo 133 della sua Costituzione, nelle modalità indicate all'articolo 41-ter dello Statuto siciliano, riceve ratifica e promulga il presente testo quale legge costituzionale.

relatore: placido altimari, promotore di "officina667" aps – © 2015